

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 14 dicembre 2023

OGGETTO: Adozione dello schema di contratto per la disciplina del rapporto tra l'Inps e i medici nominati in rappresentanza delle associazioni di categoria (A.N.M.I.G, A.N.F.C.D.G, A.N.V.C.G.) per l'espletamento degli adempimenti di competenza delle Unità operative medico-legali, di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 915 del 1978

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il DPR 30 aprile 1970, n.639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994, n.479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"* convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e in particolare l'art. 1, comma 2, dello stesso;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023 e, in particolare, l'art. 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto l'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 che ha soppresso a decorrere dal 1° giugno 2023 le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze, trasferendo all'INPS, dalla medesima data le funzioni dalle stesse svolte;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 31 maggio 2023, con il quale sono state stabilite le modalità attuative e le norme di coordinamento che disciplinano il suddetto trasferimento di funzioni all'Inps, ai sensi del citato art. 45, comma 3-quater;

Visto l'art. 105, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, rubricato *"Commissioni mediche per le pensioni di guerra"*, che prevede che fanno, altresì, parte della commissione i *"sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione*

nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Visto l'articolo 3, comma 2, del citato D.I. del 31 maggio 2023 che stabilisce che, nei casi e nei limiti in cui permanga l'obbligo di legge, agli accertamenti medico-legali nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenzza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, partecipa il sanitario nominato in rappresentanza delle Associazioni di categoria che tutelano gli invalidi di guerra;

Rilevato che i sanitari sopra citati sono medici civili designati dall'Associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido, individuate nell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G), Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra (A.N.F.C.D.G) e Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (A.N.V.C.G.);

Rilevata la necessità, al fine di garantire l'assolvimento degli adempimenti trasferiti all'Inps dal citato art. 45 del D.L. n. 73/2022, di disciplinare i rapporti tra l'Inps e i medici nominati in rappresentanza delle Associazioni di categoria suddette mediante l'adozione di uno schema di contratto che definisca le modalità di svolgimento delle prestazioni dei suddetti medici;

Ritenuto, in analogia a quanto già stabilito dall'Istituto per i medici di categoria partecipanti alle Commissioni mediche di accertamento dell'invalidità civile, stante l'omogeneità delle attività da svolgere, di prevedere la corresponsione di un compenso per l'espletamento dell'attività libero professionale al medico rappresentante dell'Associazione di categoria (A.N.M.I.G, A.N.F.C.D.G, A.N.V.C.G.), così quantificato:

- € 100,00 lordi, oltre IVA se dovuta, per la partecipazione nell'arco della giornata ad una sola sessione (mattutina o pomeridiana) di durata uguale o superiore a 3 ore e comunque fino a conclusione dei lavori;
- € 150,00 lordi, oltre IVA se dovuta, per la partecipazione nella stessa giornata ad entrambe le sessioni (mattutina e pomeridiana) di cui una delle due di durata uguale o superiore a 3 ore e comunque fino a conclusione dei lavori e l'altra di durata inferiore a 3 ore e comunque fino a conclusione dei lavori;
- € 200,00 lordi, oltre IVA se dovuta, per la partecipazione nell'arco della giornata ad entrambe le sessioni (mattutina e pomeridiana) ciascuna di durata minima pari a 3 ore e 30 minuti e comunque fino a conclusione dei lavori.

Ritenuto, altresì, che nel caso di visite domiciliari, per pazienti in condizione di comprovata intrasportabilità, in aggiunta al compenso indicato, sia corrisposto un rimborso pari a 1/5 del prezzo medio al litro della benzina verde o diesel come rilevato sul sito web ufficiale dell'ACI per i chilometri percorsi nel tragitto tra l'UOC medico-legale di assegnazione e la sede di visita;

Rilevato che gli incarichi in parola avranno durata annuale e, nel periodo di vigenza triennale dello schema di contratto, potranno essere rinnovati, secondo le necessità dell'Istituto, sempre per una durata massima di 12 mesi;

Tenuto conto, con riferimento alle risorse finanziarie a copertura degli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni in parola, che il citato D.I. del 31 maggio 2023, all'art. 5, ha accertato che le risorse già allocate nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ammontano ad € 3.745.000,00 annui a decorrere dal 2023;

Tenuto conto, altresì, che per le predette risorse, il citato D.I. ha previsto il trasferimento, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali che, a sua volta, provvederà al rimborso degli oneri sostenuti dall'INPS sulla base di apposita rendicontazione;

Rilevato che quota parte delle predette risorse, pari a € 3.500.000,00 annui, risultano stanziata per il reperimento di un contingente di n. 129 medici specialisti in specifiche branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni delle ex Commissioni Mediche di Verifica del MEF e sono a carico del capitolo di spesa 8U1210028 "Compensi ai componenti esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità", voce 01 "Spese per il compenso dei componenti esterni delle Commissioni Mediche di Verifica Provinciali e dei componenti esterni delle Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le funzioni trasferite all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -(dm 31 maggio 2023)";

Rilevato che la spesa massima relativa agli onorari da corrispondere per gli incarichi ai medici di categoria in parola è quantificabile in complessivi € 245.000,00 annui ed è da imputare al citato capitolo di spesa 8U1210028 "Compensi ai componenti esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità", voce 01 "Spese per il compenso dei componenti esterni delle Commissioni Mediche di Verifica Provinciali e dei componenti esterni delle Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le funzioni trasferite all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -(dm 31 maggio 2023)";

Tenuto conto che il costo totale annuo a consuntivo, nei limiti delle risorse finanziarie innanzi quantificate, dipenderà dal numero delle sessioni alle quali i medici di categoria in parola parteciperanno nel periodo oggetto di contratto e dal regime fiscale adottato da ciascun medico, tenuto conto che trattasi di prestazioni autonome di natura libero professionale;

Vista la relazione della Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare l'allegato schema di contratto tra l'Istituto e i medici nominati in rappresentanza delle Associazioni di categoria (A.N.M.I.G, A.N.F.C.D.G, A.N.V.C.G.), per l'espletamento degli adempimenti di competenza delle Unità operative medico-legali, di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 915 del 1978.

Lo schema di contratto avrà durata triennale; gli incarichi avranno durata annuale e, nel periodo di vigenza triennale dello schema di contratto, potranno essere rinnovati, secondo le necessità dell'Istituto, sempre per la durata massima di 12 mesi.

Il Commissario straordinario
Micaela Gelera

SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MEDICO RAPPRESENTANTE DI CATEGORIA (A.N.M.I.G, A.N.F.C.D.G, A.N.V.C.G.) PER PRESTAZIONE DI OPERA PROFESSIONALE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F. 80078750587, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano di _____/Direzione Centrale Risorse Umane nella persona del Direttore regionale/ di Coordinamento metropolitano di _____/Direttore Centrale Risorse Umane _____ nato a _____ il _____ e domiciliato in _____ via _____

E

Il/La Dott./Dott.ssa _____ nato/a a _____
il _____ medico chirurgo, codice fiscale _____

Rappresentante:

- dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G);
- dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra (A.N.F.C.D.G);
- dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (A.N.V.C.G.),

in prosieguo denominato "medico rappresentante di categoria"

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Oggetto del Contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte dell'INPS, al dott./dott.ssa _____, dell'incarico di prestare la propria opera professionale finalizzata alla partecipazione agli accertamenti medico-legali nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenzza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, integrando le funzioni di accertamento delle unità operative medico-legali di cui all'art. 2 del presente contratto.

Art. 2

Definizione delle competenze

Il medico rappresentante di categoria si obbliga a prestare la propria opera professionale presso la UOC/UOS territoriale INPS di _____ nel rispetto delle attività pianificate dal Responsabile dell'Unità Operativa medico legale ovvero dal Coordinatore regionale medico-legale INPS di riferimento.

L'attività svolta dal medico rappresentante di categoria in attuazione del presente contratto costituisce prestazione d'opera professionale di natura autonoma e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Inps.

Art. 3

Inconferibilità e incompatibilità

Gli incarichi oggetto del presente contratto non possono essere conferiti a soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni:

- svolgano l'attività di medico di medicina generale o di medico pediatra convenzionato con il SSN presso la provincia ove è conferito l'incarico;
- svolgano un incarico analogo presso Commissioni mediche in ambito previdenziale e/o assistenziale indipendentemente dall'ambito territoriale;

- svolgano l'attività di CTU/CTP, per conto e nell'interesse di privati, in materie attinenti all'attività dell'INPS, ovvero consulenze tecniche nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS figura quale legittimato passivo;
- svolgano l'attività di medico fiscale o di medico convenzionato esterno;
- svolgano o presentino la propria candidatura per incarichi politici o amministrativi presso organi od istituzioni territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare;
- siano stati destinatari di condanne penali, con provvedimento passato in giudicato, per i reati per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
- abbiano avuto pregressi rapporti con l'Istituto conclusi con note negative in relazione a comportamenti professionali inappropriati, che ne hanno impedito il rinnovo contrattuale.

Art. 4 **Emolumenti**

Per l'espletamento della suddetta attività libero professionale, al medico rappresentante di categoria è corrisposto il compenso nelle seguenti misure:

- € 100,00 lordi, oltre IVA se dovuta, per la partecipazione nell'arco della giornata ad una sola sessione (mattutina o pomeridiana) di durata uguale o superiore a 3 ore e comunque fino a conclusione dei lavori;
- € 150,00 lordi, oltre IVA se dovuta, per la partecipazione nella stessa giornata ad entrambe le sessioni (mattutina e pomeridiana) di cui una delle due di durata uguale o superiore a 3 ore e comunque fino a conclusione dei lavori e l'altra di durata inferiore a 3 ore e comunque fino a conclusione dei lavori;
- € 200,00 lordi, oltre IVA se dovuta, per la partecipazione nell'arco della giornata ad entrambe le sessioni (mattutina e pomeridiana) ciascuna di durata minima pari a 3 ore e 30 minuti e comunque fino a conclusione dei lavori.

Nel caso in cui il medico rappresentante di categoria effettui visite domiciliari, per pazienti in condizioni di comprovata intrasportabilità, sarà corrisposto, in aggiunta al compenso, il rimborso del costo di 1/5 del prezzo medio al litro di benzina verde o diesel – come rilevato sul sito web ufficiale dell'ACI- per ogni chilometro percorso nel tragitto tra l'UO medico legale di assegnazione di cui al precedente art. 2 e la sede della visita, accorpate per zone viciniori. Il rimborso spetterà a un solo medico.

Il pagamento degli emolumenti avverrà con cadenza mensile, al netto delle ritenute di legge e sulla base del regime fiscale adottato dal medico contraente, dietro presentazione di regolare fattura, accompagnata da un documento sintetico inerente all'impegno sostenuto nel periodo di vigenza contrattuale controfirmato dal Responsabile medico legale di riferimento.

Art. 5
Durata del contratto

Il presente contratto ha durata annuale dal al e non è automaticamente rinnovabile.

L'incarico potrà essere rinnovato, nel periodo di vigenza triennale dello schema di contratto, secondo le necessità dell'Istituto, sempre con contratti di durata massima di 12 mesi. Ai fini del rinnovo è necessaria la conferma della designazione del medico da parte dell'Associazione di categoria di appartenenza e il parere del Coordinatore generale medico legale, sentiti i Responsabili delle Unità Operative medico legali territoriali.

Art. 6
Cause di risoluzione

Il presente contratto è risolto nei seguenti casi:

- mancata osservanza degli obiettivi definiti dal Coordinamento generale medico-legale in sede di pianificazione delle attività ovvero di norme vigenti nonché circolari, istruzioni operative, direttive, determinazioni, messaggi e linee guida emanate dall'Inps;
- accertamento successivo o sopravvenienza di una delle cause di inconfiribilità/incompatibilità di cui all'art. 3 del presente contratto, ovvero di conflitto di interessi o di danno nei confronti dell'Inps;
- mancata presentazione, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, della documentazione necessaria ad ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt.15 del D.lgs. n.33/2013 e 53, comma 14 del D.lgs. n. 165/2001.

Il medico rappresentante di categoria è tenuto a comunicare con PEC l'eventuale recesso dal contratto al Direttore regionale/ Direttore di Coordinamento metropolitano di /Direttore Centrale Risorse Umane e al Responsabile Medico Legale di riferimento, nonché alla Direzione centrale Risorse umane, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, ancorché risarcitorio, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

Art. 7
Dichiarazione di responsabilità

Il medico rappresentante di categoria, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere iscritto all'albo _____ della provincia di al n.;

- di accettare gli obblighi e le condizioni di cui al presente contratto;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità/inconferibilità di cui all'art. 3 del presente contratto;
- di non istruire pratiche riferite al coniuge e a parenti e affini entro il quarto grado, ovvero nei confronti di altri soggetti per i quali vi potrebbe essere un potenziale conflitto di interesse;
- di osservare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di prendere atto della facoltà dell'Amministrazione di procedere a risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi predetti;
- di aver ricevuto copia del predetto Decreto;
- di impegnarsi all'osservanza delle norme del vigente "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" e del vigente "Codice di condotta". A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia dei predetti Codici;
- di prendere atto che la violazione derivante dagli obblighi previsti dai predetti Codici è causa di risoluzione del contratto e decadenza del rapporto con l'Istituto.

Art. 8

Obblighi in materia di protezione dei dati personali

Il medico rappresentante di categoria si obbliga, nell'espletamento dell'incarico, alla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, impegnandosi inoltre a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei le informazioni di cui dovesse venire in possesso.

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il/la dott./dott.ssa _____, persona autorizzata ai sensi dell'art. 4 n. 10 GDPR (General Data Protection Regulation) e a fornire al riguardo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni dallo stesso eseguibili.

Art. 9

Norma finale

Il presente contratto potrà essere oggetto di eventuali modifiche in caso di sopravvenienza di normative, di rango legislativo o regolamentari, difformi.

Il Direttore Centrale Risorse Umane/Il Direttore Regionale/ Il Direttore di Coordinamento metropolitano di

Il medico rappresentante di categoria